

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



Ordinanza sull'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale (OCAF)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e
dell'Amministrazione (LOGA),

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola:

- a. la composizione e i compiti dell'organizzazione di crisi sovradipartimentale dell'Amministrazione federale;
- b. la collaborazione delle unità amministrative con l'organizzazione di crisi sovradipartimentale;
- c. il coinvolgimento dei Cantoni e del mondo scientifico da parte dell'organizzazione di crisi sovradipartimentale;
- d. la comunicazione di crisi del Consiglio federale.

Art. 2 Organizzazione di crisi sovradipartimentale

¹ L'organizzazione di crisi sovradipartimentale dell'Amministrazione federale è composta da:

- a. uno stato maggiore di crisi politico-strategico (SMCPS);
- b. uno stato maggiore di crisi operativo (SMCOp).

² Se necessario possono essere coinvolti stati maggiori speciali, stati maggiori specializzati e gruppi specialistici.

RS

¹ RS 172.010

³ I due stati maggiori di crisi sono coadiuvati da uno stato maggiore centrale permanente.

Art. 3 Impiego dei due stati maggiori di crisi

¹ Il Consiglio federale impiega lo SMCPs quando lo Stato, la società o l'economia sono minacciati da un pericolo imminente tale da non poter essere gestito con le strutture esistenti. Stabilisce inoltre un dipartimento responsabile.

² Il dipartimento responsabile impiega lo SMCOp.

Art. 4 Scioglimento dei due stati maggiori di crisi

¹ Il dipartimento responsabile chiede al Consiglio federale di concludere l'impiego dello SMCPs quando il pericolo di cui all'articolo 3 capoverso 1 è rientrato.

² Il dipartimento responsabile assicura che i lavori successivi vengano trasferiti agli organi competenti.

Sezione 2: Stato maggiore di crisi politico-strategico

Art. 5 Compiti

¹ Lo SMCPs valuta la situazione politico-strategica ed elabora opzioni d'intervento e basi decisionali all'attenzione del Consiglio federale.

² Sostiene il dipartimento responsabile nella preparazione di proposte corrispondenti al Consiglio federale.

³ Assume inoltre i seguenti compiti:

- a. coordina la gestione di crisi dell'Amministrazione federale;
- b. emana direttive politico-strategiche per la gestione operativa delle crisi.

Art. 6 Composizione

¹ Lo SMCPs è composto:

- a. dai segretari generali dei dipartimenti toccati;
- b. dai vicecancellieri;
- c. dal direttore dell'Amministrazione federale delle finanze;
- d. dal direttore dell'Ufficio federale di giustizia (UFG);
- e. dal segretario di Stato della Segreteria di Stato dell'economia.

² Il dipartimento responsabile può coinvolgere con funzione consultiva:

- a. il Cancelliere federale;
- b. rappresentanti di altri uffici federali;
- c. rappresentanti dei Cantoni;

d. rappresentanti di terzi.

³ Lo SMCPS è diretto dal segretario generale del dipartimento responsabile.

Sezione 3: Stato maggiore di crisi operativo

Art. 7 Compiti

¹ Lo SMCOp raccoglie le informazioni rilevanti per l'elaborazione delle basi decisionali e le prepara all'attenzione dello SMCPS, anche nell'ottica dei presupposti costituzionali per la limitazione di diritti fondamentali e dell'emanazione del diritto di necessità.

² Coordina le attività degli stati maggiori di crisi in azione e degli altri organi interessati.

Art. 8 Composizione

¹ Lo SMCOp è composto da:

- a. rappresentanti delle unità amministrative e dei loro stati maggiori di crisi;
- b. rappresentanti dell'UFG.

² Il dipartimento responsabile può coinvolgere con funzione consultiva:

- a. rappresentanti di altri organi federali;
- b. rappresentanti dei Cantoni;
- c. rappresentanti di terzi.

³ Il dipartimento responsabile stabilisce chi dirige lo SMCOp.

Sezione 4: Stato maggiore centrale permanente

Art. 9 Compiti

Lo stato maggiore centrale permanente sostiene l'Amministrazione federale nella preparazione alle crisi e nella loro gestione.

Art. 10 Composizione

¹ L'UFPP gestisce, in collaborazione con la CaF, lo stato maggiore centrale permanente.

² Dirige il segretariato.

³ In caso di crisi può coinvolgere collaboratori di altri organi federali per collaborazione. L'Ufficio federale del personale (UFPER) amministra i dati personali per l'impiego di personale a sostegno dell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.

Art. 11 Attività in caso di crisi

In caso di crisi, lo stato maggiore centrale permanente assume i seguenti compiti:

- a. sostiene il dipartimento responsabile nel coinvolgimento di altri organi federali, cantonali e di terzi;
- b. può consigliare e accompagnare nello svolgimento delle loro attività altri organi e stati maggiori dell'Amministrazione federale interessati;
- c. assicura un punto di contatto sempre raggiungibile per l'organizzazione di crisi;
- d. assicura la valutazione della situazione per lo SMCPs e lo SMCOp;
- e. assicura l'analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità all'estero;
- f. tiene una panoramica degli stati maggiori dell'Amministrazione federale in azione e delle loro competenze;
- g. trasmette le richieste delle unità amministrative e dei Cantoni agli organi competenti;
- h. assicura la gestione federale delle risorse e coordina l'impiego delle risorse nazionali e internazionali;
- i. allestisce una panoramica dei mandati del Consiglio federale rilevanti nel contesto di crisi;
- j. informa regolarmente i membri della Conferenza dei segretari generali sulle sue attività;
- k. sostiene il coordinamento delle attività d'informazione interne ed esterne del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.

Art. 12 Attività per la preparazione alle crisi

¹ Nel quadro dello stato maggiore centrale permanente, l'UFPP assume i seguenti compiti per la preparazione alle crisi:

- a. mette a disposizione una lista dei punti di contatto;
- b. assicura, in collaborazione con la CaF, il coinvolgimento di altri organi federali, cantonali e di terzi;
- c. assicura un'infrastruttura di condotta protetta per lo SMCPs e lo SMCOp;
- d. assicura la comunicazione sulla base dei sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi conformemente agli articoli 18-21 della legge federale del 20 dicembre 2019² sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
- e. gestisce il sistema d'informazione Presentazione elettronica della situazione;

² RS 520.1

- f. coordina, in collaborazione con l'UFPER, l'impiego di personale a sostegno delle unità organizzative coinvolte nell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale;
- g. aiuta le unità amministrative, in collaborazione con la CaF, ad assicurare la prontezza operativa dei loro stati maggiori di crisi;
- h. assicura la prontezza operativa della gestione federale delle risorse.
- i. coordina le pianificazioni preventive nazionali.

² Nel quadro dello stato maggiore centrale permanente, la CaF assume i seguenti compiti per la preparazione alle crisi:

- a. sostiene le unità amministrative, in collaborazione con l'UFPP, nell'istituzione della loro organizzazione di crisi e nella gestione di crisi;
- b. assicura, con il coinvolgimento dei dipartimenti, dei Cantoni e di terzi, una valutazione degli sviluppi che potrebbero condurre a una crisi;
- c. tiene una panoramica degli stati maggiori di crisi dell'Amministrazione federale;
- d. assicura, in collaborazione con l'UFPP, il coinvolgimento di Cantoni e terzi nell'organizzazione di crisi della Confederazione;
- e. assicura lo svolgimento regolare di convegni per lo scambio di esperienze nel campo della gestione di crisi;
- f. coordina, in collaborazione con l'UFPER, il DDPS e altri organi, lo sviluppo della formazione di base e continua in materia di gestione delle crisi;
- g. allestisce, assieme al DDPS, la pianificazione generale delle grandi esercitazioni;
- h. organizza regolarmente esercitazioni nella gestione delle crisi;
- i. provvede alla preparazione del dipartimento presidenziale per la gestione di crisi;
- j. assicura, in collaborazione con l'UFPP, il pilotaggio strategico e l'ulteriore sviluppo della gestione di crisi dell'Amministrazione federale.

Sezione 5: Collaborazione delle unità amministrative con l'organizzazione di crisi sovradipartimentale

Art. 13 Preparazione alle crisi

Le unità amministrative comunicano al segretariato dello stato maggiore centrale permanente i punti di contatto in caso di crisi.

Art. 14 Collaborazione durante una crisi

¹ Gli stati maggiori di crisi delle unità amministrative sono tenuti a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.

² Armonizzano la loro attività con il lavoro dell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.

³ Tutti gli stati maggiori di crisi utilizzano possibilmente il sistema d'informazione Presentazione elettronica della situazione per tracciare un quadro comune della situazione.

⁴ Informano il punto di contatto dello stato maggiore centrale permanente quando:

- a. si delinea o è in atto una crisi nel loro ambito di competenza;
- b. cambia lo stato di attivazione della loro organizzazione di crisi;
- c. la situazione subisce forti cambiamenti;
- d. pianificano o adottano delle misure.

Sezione 6: Coinvolgimento dei Cantoni e del mondo scientifico**Art. 15** Cantoni

¹ I Cantoni possono designare ciascuno un punto di contatto in caso di crisi per il segretariato dello stato maggiore centrale permanente.

² Possono contattare il punto di contatto dello stato maggiore centrale permanente quando:

- a. si delinea o è in atto una crisi nel loro ambito di competenza;
- b. cambia lo stato di attivazione di un'organizzazione cantonale di crisi;
- c. la situazione attuale subisce forti cambiamenti;
- d. pianificano o adottano delle misure.

Art. 16 Mondo scientifico

¹ Se necessario, il Consiglio federale istituisce un organo scientifico consultivo. L'istituzione avviene su decisione.

² La decisione istitutiva regola:

- a. la nomina dei membri;
- b. l'organizzazione;
- c. l'annessione all'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale;
- d. le prestazioni e le indennità;
- e. la comunicazione con l'opinione pubblica;
- f. la confidenzialità e la protezione delle informazioni.

³ L'impiego di un organo scientifico consultivo ha una durata limitata.

⁴ La CaF è il punto di contatto della Confederazione per la consulenza scientifica durante una crisi. Adotta le misure preparatorie per il coinvolgimento del mondo scientifico.

Sezione 7: Comunicazione di crisi

Art. 17

¹ La CaF coordina la comunicazione di crisi del Consiglio federale (art. 10a e 34 LOGA).

² Nell'adempimento del suo obbligo di informazione secondo l'articolo 180 capoverso 2 Cost e degli articoli 10 e 11 LOGA, il Consiglio federale tiene conto del particolare bisogno di informazione dell'opinione pubblica in tempo di crisi.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo

Le Istruzioni del 21 giugno 2019³ concernenti la gestione delle crisi nell'Amministrazione federale sono abrogate.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

³ FF 2019 3837